REGIONE ABRUZZO

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

COMUNE DI GIULIANOVA

PIANO REGOLATORE PORTUALE

PROPONENTE: ENTE PORTO DI GIULIANOVA

LUNGOMARE SPALATO PORTO MOLO SUD - GIULIANOVA LIDO (TE)

Titolo:

NORME TECNICHE COORDINATE
P.P.R. REGIONE ABRUZZO

Progetto	Febbraio 2003		Relazione:
Revisione	Gennaio 2009		6
Aggiornamento per VAS	Marzo 2017		
Emissione per VAS	Agosto 2018		

Redattori della proposta di PRP-2003 e relativi aggiornamenti:
prof. Ing. Francesco Benedettini (Capogruppo) Ing. Mario Branella prof. Ing. Paolo De Girolamo

Ing. Gabriele De Vincentiis arch. Alida Di Francesco arch. Silvio Ferretti dott. Dimitri Pepe

Revisioni ed aggiornamenti per la procedura di VAS
e per le fasi di intesa, adozione ed approvazione:
Ing. Paolo Contini

REGIONE ABRUZZO

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

COMUNE DI GIULIANOVA

PIANO REGOLATORE PORTUALE

PROPONENTE: ENTE PORTO DI GIULIANOVA

LUNGOMARE SPALATO PORTO MOLO SUD - GIULIANOVA LIDO (TE)

NORME TECNICHE COORDINATE P.P.R.

REGIONE ABRUZZO

prof. ing. francesco benedettini (capogruppo) ing. mario branella prof. ing. paolo de girolamo

ing. gabriele de vincentiis arch. alida di francesco arch. silvio ferretti dott. dimitri pepe

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
54 BRANELLA dott. MARIO
INGEGNERE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
264 DE VINCENTIIS dott. GABRIELE
INGEGNERE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
PAOLO DE GIROLAMO n° 136

ORDINE DEGLI INGEGNERI - Teramo
279 Benedettini dott. Francesco
INGEGNERE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TERAMO
architetto SILVIO FERRETTI 219

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE ABRUZZO
Dott. Geol. Dimitri PEPE

REGIONE ABRUZZO

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

COMUNE DI GIULIANOVA

PIANO REGOLATORE PORTUALE

PROPONENTE: ENTE PORTO DI GIULIANOVA

LUNGOMARE SPALATO PORTO MOLO SUD - GIULIANOVA LIDO (TE)

NORME TECNICHE COORDINATE P.P.R.

REGIONE ABRUZZO

prof. ing. francesco benedettini (capogruppo) ing. mario branella prof. ing. paolo de girolamo
ing. gabriele de vincentiis arch. alida di francesco arch. silvio ferretti dott. dimitri pepe

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
(finalità del Piano)

1. In conformità ai Principi ed obiettivi dell'art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Piano Regionale Paesistico- Piano di Settore ai sensi dell'art.6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 – è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente.

Articolo 2
(Oggetto del Piano)

1. Ai predetti fini, formano oggetto del P.R.P.
   a) beni di cui all'art. 1 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, individuati da specifici Decreti Ministeriali;
   b) beni ed aree elencate al comma 5° dell'art.. 82 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;
   c) aree di cui all'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   d) aree e beni, lineari o puntuali riconosciuti di particolari rilevanza paesistica e ambientale.
2. Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi nei seguenti ambiti paesistici:

(omissis)

Ambiti Costieri

Costa Teramana
Costa Pescarese
Costa Teatina

(omissis)

Articolo 3
(Contenuti del Piano)

1. Negli ambiti stabiliti al precedente articolo, e tenuto conto di perimetri e simbologie graficizzate nelle relative planimetrie di piano, per la conservazione , valorizzazione e trasformazione dell'ambiente e delle sue risorse naturalistiche valgono le seguenti norme.
2. Il PRP costituisce strumento quadro:

a) Per la elaborazione di ogni atto che, limitatamente all'ambito di esso disciplinato, incida sulla trasformazione e l'uso dei suoli;
b) Per le attività della Pubblica Amministrazione nella materia;
c) Per la verifica della congruenza ambientale ed economica di programmi, piani ed interventi nell'ambito del territorio disciplinato.

A tal riguardo il PRP:

- definisce le "categorie di tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi);
- individua – sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle analisi dei tematismi le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione";
- indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato;
- definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso PRP per la pianificazione a scala inferiore;
- prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale;
- individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuative mediante piani di dettaglio stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali modifiche al PRP;
- indica le azioni programmatiche individuate dalle schede progetto sia all'interno che al di fuori delle aree di complessità di cui al successivo art. 6.

Articolo 4
(Categorie di tutela e valorizzazione)

Le "Categorie di tutela e valorizzazione " secondo cui è articolata nel PRP la disciplina paesistica ambientale , sono:

A) CONSERVAZIONE

AI) conservazione integrale:

complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'areain cui sono evidenti i segni di manomissione ed alterazione apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti

naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti;

(omissis)

D) TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazionipreviste dagli strumenti urbanistici ordinari (PT; PRG; PRE). Ulteriori disaggregazioni delle "categorie" sono contenute nei successivi titoli, per casi particolari. Ai fini della articolazie del territorio secondo le categorie di tutela e valorizzazione di cui al precedente paragrafo, anche in ordine alla individuazione degli usi compatibili di cui al successivo art.5, gli ambiti paesistici vengono suddivisi in zone e sottozone, riconoscibili da apposita campitura negli elaborati grafici del Piano:

(omissis)

ZONE "D"

Comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

ARTICOLO 5
(Classificazione degli usi compatibili)

Il PRP per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie di intervento compatibili nell'ambito delle "categorie di tutela e valorizzazione", fa riferimento alle seguenti definizioni:
(omissis)

4**- Uso turistico**: utilizzazione del territorio ai fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi scientifico-culturali, secondo la seguente articolazione:
4.1 – infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
a) per gli ambiti montani …. (omissis)
b) per i bacini sciistici…….(omissis)
c) per gli ambiti costieri: percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, ompianti sportivi;
d) per gli ambiti fluviali……(omissis)

4.2 – infrastrutture di accesso,di stazionamento e di distribuzione;
4.3 – strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agrituristici, ostelli;
4.4 - strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
4.5 – strutture scientifico – culturali;
4.6 – orti botanici .

5. – Uso insediativo: utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo la seguente articolazione:
5.1 – residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
5.2 – centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali;
5.3 - edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione.
(omissis)

Articolo 6
(Aree di particolare complessità e piani di dettaglio)

1. Il PRP indica aree nelle quali, per la complessità dei caratteri geologici, agricoli, naturalistici, culturali e paesaggistici, devono essere redatti piani di dettaglio nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali degli Enti cointeressati, i quali devono fornirsi, al riguardo, reciproche notizie ed atti.

2. Costituiscono, di norma, piani di dettaglio del PRP i Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione con i contenuti, le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6 della L R 12 aprile 1983, n. 18 e finalizzate alla risoluzione di problemi ambientali.

3. In ogni caso il piano di dettaglio indica gli interventi e le opere congruenti con gli usi riconosciuti compatibili; contiene indicazioni planovolumetriche e, se del caso, di arredo urbano; può apportare lievi adeguamenti al PRP anche di tipo perimetrale, in considerazione della scala e del maggiore approfondimento cui perviene.

4. Fino alla redazione dei piani di dettaglio valgono le norme del PRP.

Articolo 7
(Schede progetto)

1. Le schede –progetto allegate alla presente normativa costituiscono gli indirizzi, di contenuto non prescrittivi, per l'azione programmatica regionale e degli altri Enti territoriali. La definizione delle stesse avviene secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di progetto e

comunque utilizzando le procedure, le modalità attuative e la strumentazione degli enti proponenti.

Articolo 8
(Studio di compatibilità ambientale)

1. Ove il PRP obblighi alla verifica, ad un più puntuale approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente, pubblico o privato, al fine di ottenere il nulla-osta prescritto dalla L. 24 giugno 1939, n. 1497 e successive norme integranti, deve integrare la usuale documentazione progettuale con uno studio consistente in:
   - individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento;
   - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento che ai luoghi dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
   - caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative;
   - simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente;
   - misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione.
2. Gli atti sopra indicati, sono rimessi, unitamente al progetto, al competente Settore della Giunta Regionale per le determinazioni e della Legge 1497/39 e relative norme integranti.
3. Qualora lo studio di compatibilità ambientale si riferisca ad un consistente sviluppo turistico, lo studio stesso dovrà preventivamente calcolare la capacità di carico turistico,quale la soglia limite critica dell'attività riferita a fattori strutturali fisici, ambientali, percettivi, psicologici e sociali.

Articolo 9
(Criteri guida per la pianificazione territoriale urbanistica e di settore e per l'attuazione di interventi)

1.Gli Enti territoriali, nell'elaborare e nell'adeguare gli strumenti urbanistici di loro competenza che coinvolgono aree ricadenti nel perimetro del PRP, devono attenersi ai seguenti criteri:
-puntualizzazione ed analisi di dettaglio, a scala adeguata, dei beni culturali,storici, artistici ed ambientali già individuati con il PRP, comprendendo anche aree esterne ai medesimi, ma ad essi pertinenti;

-individuazione ed analisi di dettaglio, a scala adeguata, di beni di interesse storico – culturale ed ambientale non disciplinati dal PRP con le stesse modalità di cui al punto precedente;
-formulazione di norme per la salvaguardia ed il riuso dei beni culturali, storico-artistici,ambientali ed architettonici, ed individuazione di adeguate fasce di rispetto, per consentirne la fruizione e la tutela;
-indicazione di prescrizioni, per l'ambito preso in considerazione, relative agli interventi ammessi dal PRP.
2. I Piani Territoriali Provinciali, sulla base di studi tematici integrativi ed aggiuntiva quelli del Piano Regionale Paesistico, potranno modificare motivatamente gli usi le tipologie e le modalità di intervento fissati dal PRP precisando altresì le caratteristiche prestazionali e qualitative delle opere: il Consiglio Regionale ne verifica la congruenza con il PRP in sede di approvazione del Piano Territoriale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n:18;
3. Analoga capacità è riconosciuta ai Piani di Settore, a condizione che gli stessi vengano redatti, adottati ed approvati con i contenuti, le modalità, le garanzie e le forme stabilite dall'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n:18. In ogni caso, i piani di cui al precedente art. 6, i Piani Territoriali Provinciali ed i Piani Urbanistici Comunali, generali ed esecutivi, nell'ambito dei rispettivi contenuti come disciplinati dalla indicata L.R. 18/83, definiranno norme di dettaglio qualitative e prestazionali, tali da assicurare la congruenza delle opere con gli interventi e gli usi riconosciuti compatibili, e con le finalità perseguite dal P.R.P..
4.All'atto del recepimento del PRP a termini e con le modalità di cui al successivo art. 20, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad effettuare una accurata trasposizione grafica delle previsioni di PRP alle scale dello strumento urbanistico locale che,comunque, abbiano riferimenti catastali, riproponendo altresì una cartografia del suddetto PRP aggiornata.
5.In tale sede le medesime Amministrazioni Comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto, di studi di dettaglio e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di PRP.
6. Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del PRP nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per conoscenza e ratifica: la ratifica viene apposta con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui alla L.R.62/87.
7. Nel caso in cui, invece, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al PRP, essa viene trasmessa alla Provincia competente per territorio per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti della L.R. 12 aprile 198, n. 18 e, contestualmente, inoltrata alla Regione, Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura per la verifica della sua compatibilità con le previsioni del PRP.
8. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento il Consiglio Regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui alla L.R. 62/87; tale provvedimento costituisce automatica variante al PRP ed è condizionata imprescindibile per la definitiva approvazione della variante urbanistica proposta da parte della Provincia.

(omissis)

Articolo 13
(Le spiagge)

1. Lungo tutta la fascia di spiaggia gli interventi dovranno rapportarsi alle seguenti finalità:
   - conservare le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat, delle condizioni idrobiologiche del mare, idonee alla vita della fauna ittica;
   - preservare dall'erosione la costa, tramite tutti gli accorgimenti tecnici in atto ed in fase di studio;
   - tutelare le percorribilità della riviera da eventuali insabbiamenti con l'organizzazione di sistemi di protezione in fregio ai marciapiedi;
   - tutelare e valorizzare i tratti di spiaggia libera, con minime attrezzature di servizio all'attività balneare;
   - uniformare tutti gli elementi di arredo urbano, comprese le insegne e gli appositi spazi per affissioni pubblicitarie e tutte le strutture mobili di supporto all'attività balneare
2. Entro una fascia di 200 metri dalla linea indicata definito dal confine interno del Demanio Marittimo sono compatibili i seguenti interventi:
   1) nuovi accessi unicamente pedonali e/o ciclabili, che non comportino sensibili alterazione dei suoli;
   2) opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti, costituzione di pinete costiere;
   3) attrezzature di aree di sosta pedonale, discese a mare, passeggiate;
   4) costruzione di fabbricati adibiti a spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici ed altri servizi connessi all'attività balneare, solo in mancanza o di insufficienza dei fabbricati esistenti;
   5) nuove strutture ricettive all'aria aperta esterna all'area del Demanio Marittimo;
   6) area a verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e giardini, con la esclusione di attrezzature sportive specialistiche e di spettacolo e con l'obbligo di mantenere, adibita a zona boscata o meno, almeno il 50% dell'area;
   7) attività agricole;
   8) attrezzature di parcheggio, purchè al margine esterno della fascia dei 200 metri dall'arenile, ma direttamente collegati con questo, e che non comportino lavori di scasso del terreno
3. All'interno della fascia dell'arenile potranno essere previste unicamente attrezzature balneari, realizzate in materiali leggeri e smontabili; in assenza dei Piani Particolareggiati Attuativi e/o dei piani spiaggia, gli stabilimenti esistenti potranno subire solo adeguamenti igienici e funzionali. Gli impianti vegetazionali esistenti, siano essi di alto fusto (pinete,alberature lungo i cigli stradali ed i fossi, filari,ecc.) o arbustivi, sono vincolati al mantenimento.

(omissis)

Articolo 15
(Tutela delle coste)

1. Le limitazioni stabilite dall'art.80 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, seguitano ad applicarsi limitatamente alle aree non ricompresse nel PRP o in altri Piani di settore adottati ai sensi dell'ar. 6 della stessa Legge Regionale, nonché a quelle non disciplinate da specifiche disposizioni di tutela in applicazione dell'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e fino all'approvazione del Piano Territoriale della Provincia compotente.

(omissis)

Articolo 18
(Rapporti fra il PRP, strumenti urbanistici comunali ed opere in corso)

1. Per gli edifici, impianti manufatti ed opere esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 18/83, art. 30 lett. a), b),c),d),e); sono ammessi, altresì, completamente funzionali ed interventi strettamente connessi ad adeguatamente previsti dalle leggi in vigore, purchè coorenti con la natura e la qualità del bene.
2. I completamenti funzionali di opere infrastrutturali esistenti sono ammissibili qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
3. Sono fatte salve dalle disposizioni del presente PRP,ancorché in contrasto con lo stesso, le prescrizioni e previsioni di intervento;
   a) Contenuti negli strumenti urbanistici comunali generali o esecutivi approvati alla data di approvazione del PRP limitatamente alle zone A,B,C,D,F, relativamente all'uso residenziale, commerciale, produttivo, turistico e per servizi;
   b) Contenute nei Piani Territoriali delle aree di sviluppo industriale (ASI) e dei nuclei di sviluppo industriale (NSI) approvati alla data di approvazione del PRP.
4. Sono infine fatte salve le prescrizioni e previsioni di intervento contenute negli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di approvazione del PRP, limitatamente al contenuto dell'art. 15 della LR 12 aprile 1983, n.18; in tal caso le opere pubbliche ivi contemplate sono attuabili previo studio di compatibilità ambientale.
5. Le opere in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla data di approvazione del PRP possono essere iniziate o completate nei limiti delle autorizzazioni ottenute, anche se in contrasto con le prescrizioni del medesimo PRP.

Articolo 19
(disposizioni particolari)

1. Le analisi, le relative elaborazioni e le conseguenti perimetrazioni poste a base del PRP, costituiscono riferimento:
   a) per la ricognizione delle cose e delle località (aree e beni areali e puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale), nelle quali per valori intrinseci c'è l'esigenza di tutela paesaggistica;
   b) per la ricognizione delle cose e località nelle quali, allo stato attuale, sono venute a mancare o mutare le ragioni che avevano fatto imporre il vincolo ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 431/85.
2. Conseguentemente, il Presidente della Giunta Regionale, esercitando i poteri che gli sono delegati per effetto dell'art. 82 del DPR 27 luglio 1977 n. 616, come integrato con Legge 8 agosto 1985, n.431, assumerà i provvedimenti, per l'imposizione o la derubrificazione del vincolo, nel rispetto delle procedure previste dalaa legge in vigore.
3. Fino alla definizione di tali procedure il PRP, per le zone non ricompresse nel vincolo di cui alla Legge 1497/39 ed alla Legge 431/85, acquista valore di norma di indirizzo e di riferimento per la pianificazione sotto ordinata. Conseguentemente per gli interventi in tali aree il nulla-osta per la verifica di compatibilità ambientale necessita solo dopo la introduzione del relativo vincolo.
4. Per gli interventi che ricadono sui limiti di zonae che per la scala adottata si configurano come fascia di delimitazione, ove non sia univoca l'interpretazione dell'ambito preciso di appartenenza, si fa di norma riferimento alla zonizzazione ed alla norma più restrittiva o si demanda la definizione al Comitato Speciale di cui alla L.R. 44/78.
5. Per quanto riguarda i riferimenti cartografici delle norme, ove esistano problemi di individuazioni e/o interpretazioni non deducibili da una lettura congiunta con le norme scritte e le relazioni, la definizione degli stessi è demandata in sede di amministrazione ordinaria al Comitato Speciale di cui alla L.R. n.44/78 e successive modificazioni.

Articolo 2 0
(Approvazione ed efficacia)

1) L'atto amministrativo con cui il Consiglio Regionale approva il PRP a termini dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18,è pubblicato sul BURA
2) 2)Ai fini del recepimento di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della LR n.12 aprile 1983 n.18 la Regione, attraverso il settore competente, provvede all'invio degli atti ed elaborati del Piano agli Enti locali interessati.
3) I presidenti delle Province ed i Sindaci provvedono ad affiggere ai rispettivi albi pretori la delibera con la quale il Consiglio Regionale

ha approvato il PRP; dell'avvenuto deposito i predetti organi ne danno comunicazione nei modi indicati dal 4° comma dell'art.6 della L.R. 12 aprile 1983, n.18.

4) Fino al recepimento di cui al predetto art. 6, ultimo comma della L.R. 18/83, i competenti Organi Regionali, Provinciali e Comunali non assumono provvedimenti in contrasto con le indicazioni e prescrizioni del PRP approvato
5) Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURA della Delibera Consiliare di approvazione del PRP, le relative prescrizioni acquistano efficacia ad ogni effetto, nei confronti di Enti e Privati, anche senza il materiale recepimento delle osservazioni e prescrizioni del PRP negli strumenti urbanistici e di pianificazione.

TITOLO II
ELABORATI DEI PIANI DEGLI AMBITI PAESISTICI

(omissis)

ELABORATI DEI PIANI DEGLI AMBITI PAESISTICI COSTIERI

ARTICOLO 25
(Elaborati del PRP della Costa Teramana)

Il Piano dell'ambito paesistico della Costa Teramana si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a. relazione generale
b. carte tematiche in scala 1:25.000
b.1 uso attuale del suolo
b.2 aspetti naturali
b.2.1 vegetazionali
b.2.2 faunistici
b.3 aspetti storico-culturali (sistema insediativi,beni archeologici, architettonici, urbanistici)
b.4 aspetti percettivi del paesaggio
b.4.1 grandi strutture percettive
b.4.3 definizioni degli ambiti percettivi
b.5 potenzialità di trasformazione agro-silvo-pastorale
b.6 rischio geologico(caratteristiche geomorfologiche, litologiche, tettoniche, rischio sismico)
b.7 vincoli
b.8 proprietà pubbliche
b.9 disciplina urbanistica vigente ed opere in corso di realizzazione
b.10 disciplina urbanistica adottata

c. carte di sintesi e di valutazione degli aspetti tematici in scala 1:25.000
(carta della trasformabilità)
d. normativa
d.1 schede di progetto
e. tavola di Piano in scala 1:25.000
e.1 individuazione degli ambiti di progetto
(omissis)

TITOLO IV
(AMBITI PAESISTICI COSTIERI: DISPOSIZIONI SUGLI USI COMPATIBILI NELLE SUBZONE)

ZONE "A"
(Zona A1 – Unità costitutive)

Sono classificate come sottozona "A1" quegli elementi territoriali per i quali dalle analisi tematiche i valori sono risultati "molto elevati' sotto l'aspetto naturalistico (N), storico culturale©, e percettivo (P), ed in cui il rischio geologico(G), risulta massimo
Gli elementi suddetti corrispondono alle seguenti subzone individuate negli studi di Pianificazione Paesistica:
-Costa Teramana:
Sono sottoposti a tutela con conservazione della qualità riscontrate gli elementi di seguito riportati:

(omissis)

Aic2) Gli ambiti costieri, definiti dagli arenili e dai tratti di discontinuità dell'edificazione tra i centri litoranei, considerato il valore strategico ai fini di un "ripristino" ed una riqualificazione ambientale e paesaggistica, ed ai fini di tutelare un difficile ed instabile equilibrio dell'ambiente costiero compromesso dal peso dei fattori antropici, e la sua funzione di protezione per le stesse arre interne.

(omissis)

Articolo 47
(Zona A1 – Disposizione sugli usi compatibili)

Gli usi compatibili sono quelli che hanno come scopo la conservazione dell'am biente naturale nella sua integrità e dell'equilibrio naturale della zona stessa. Con riferimento agli usi compatibili si applicano, nella zona A1, le seguenti disposizioni:
(omissis)
Per l'uso turistico sono compatibili le seguenti classi:
41c – percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e

attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
(omissis)
Valgono altresì le disposizioni di seguito riportate:
Per le zone A1c2 della Costa Teramana entro una fascia di 200 metri dall'arenile definito dal confine interno del Demanio Marittimo, sono consentiti esclusivamente gli usi turistici di cui al punto 4 con l'esclusione del punto 4.3 – strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agrituristici, ostelli, la fascia di arenile, compresa quella in corrispondenza dei centri abitati, sarà destinata ad attività balneare garantendo comunque il libero accesso alla costa e al mare. Aaaaagli interventi dovranno tendere al contenimento delle attività antropiche al fine di salvaguardare i tratti di costa non ancora interessati da usi insediativi. Gli interventi saranno subordinati alla redazione di:
-piani particolareggiati attuativi, per gli ambiti compresi tra i centri abitati definiti dalla continuità del perimetro urbanizzato;
-piani di recupero e definizione delle attività balneari e nautiche (pianispiaggia) per le fasce di arenile ed ambiti rientranti entro i 200 metri dall'arenile stesso, comprese le aree individuate entro i perimetri urbanizzati; per le aree esterne alla fascia di arenile comprese entro i perimetri urbani.
Fuori di detta fascia di metri 200 ricadente nella zona A1c2 oltre agli usi già richiamati sono consentiti…….

(omissis)

Per l'uso turistico:
4.3 – strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agrituristici, ostelli.

(omissis)

Le subzone A1c2 (ambiti costieri), della Costa Teramana e la zona A1 della Costa Teatina per la loro rarità naturalistica ed elevata vulnerabilità sono considerate aree di particolare complessività. Gli interventi previsti e le prescrizioni d'uso vanno attuati attraverso Piani di dettaglio di cui al predetto art.6 Titolo I

(omissis)

TITOLO IV
TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Articolo 62
(Zona D – Disposizioni sugli usi compatibili)

Le aree ricadenti nelle Zone Classificate "D" dal PRP sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalità delle trasformazioni, dagli strumenti urbanistici ordinari (PT, PRG/PRE, PP).
Gli usi consentiti (dall'art. 5) rimandano quindi alla procedura della Trasformazione a regime ordinario e sono:

1. uso agricolo
2. uso silvo-forestale
3. uso pascolivo
4. uso turistico
5. uso insediativi
6. uso tecnologico
7. uso estrattivo

Risultano quindi compatibili tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali a seguito della loro revisione, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche attuali.

(omissis)